

prescrivere che la somma più elevata servirà di base prima agli incanti e poscia alle trattative private.

Vede dunque la Camera che in tal guisa non è invaso dalla legge il campo del regolamento. La legge stabilisce alcuni principii, la legge non lascia all'assoluta libertà del Governo di mettere in vendita i beni sulla base di quel prezzo che meglio a lui piaccia, dappoichè inevitabilmente ciò costituirebbe l'esclusione di ogni garanzia, e renderebbe inutile una legge regolatrice di tali alienazioni. Essa determina per norme fondamentali che la ricerca di questo valore stimativo dovrà essere fatta primamente col mezzo della perizia sommaria, i cui modi e le forme si abbandonano al regolamento; in secondo luogo col verificare ciò che abbia l'amministrazione negli ultimi cinque anni raccolto di proventi dell'immobile da alienarsi, il che, se si tratta di beni affittati, s'identifica col reddito risultante dalle due ultime locazioni, il qual reddito dovrà capitalizzarsi alla ragione comunemente usata nei varii luoghi, nel modo parimenti riservato a stabilirsi nel regolamento. Prescrive inoltre la legge che si dovrà mettere all'incanto lo stabile sopra la base del maggior valore comparativo tra questi due, e quando l'incanto andasse deserto, questo sarebbe altresì il valore sul quale avrebbero luogo le trattative private. Al regolamento adunque è abbandonato tutto il resto.

Esso determinerà chi dovrà scegliere i periti, la loro qualità, il loro numero, sotto la vigilanza di chi dovranno operare, in quali limiti e forme sommarie dovranno contenersi acciò le perizie siano spedite, e non dispendiose e lente; quale sia la remunerazione di cui debbano contentarsi i periti a riguardo della molteplicità delle stime per cui saranno adoperati, tutto ciò è riservato al regolamento, come pure stabilire da chi e con quali norme si dovranno capitalizzare le rendite raccolte dall'amministrazione negli ultimi cinque anni, ovvero portate dai due ultimi contratti di locazione, perchè la norma di questa capitalizzazione non è la stessa in tutte le parti d'Italia, ed è indispensabile che in ciò la perizia rispetti la pratica dei contratti in uso nei varii luoghi.

Ecco, o signori, esposto e giustificato il mio sistema, e dimostrato che esso ferma alcuni principii, e si astiene dal discendere a statuizioni di natura regolamentare. E però io credo se l'onorevole ministro acconsente che nella legge qualche garanzia sia imposta se la Commissione vuol'essere coerente al pensiero che le ha suggerito di scrivere nella legge alcuni articoli fondamentali che contengono delle garanzie per una giusta e regolare vendita di questi beni; nè l'uno, nè l'altra potranno ragionevolmente rifiutare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Colombani per un fatto personale.

COLOMBANI. La Camera prevederà di leggeri che non deve essere mia intenzione, dacchè sono molto tenero del risparmio del tempo, di entrare in una lunga discussione col deputato Mancini. Non posso però trattenermi

dal rispondere ad un'allusione che mi parve decisamente personale.

Egli disse, cominciando il suo discorso, che non sa intendere il sistema di coloro i quali a ciascuno degli atti di questa legge oppongono la questione pregiudiziale. Se non nella intenzione sua, nel modo però d'intendere le sue parole si potrebbe vedere in questa osservazione l'accusa di un secondo fine che fosse meno conveniente, od anche meno onorevole. Contro questa supposizione io protesto con tutte le mie forze.

MANCINI. Per tranquillare l'onorevole deputato Colombani dichiaro non essere uso mio di fare allusioni personali.

COLOMBANI. Venendo poi, se la Camera me lo permette, un momento solo sul fondo della questione, io dirò che il secondo motivo, dopo quello che ha determinato la questione pregiudiziale, per cui io vedrei volentieri escluso l'articolo 3, è appunto perchè mi sembra inefficace allo scopo. Se la Camera vuole vincolare il Governo a certe norme, se vuole entrare in questa via, non ci troverei gran male, ma vorrei almeno che queste norme fossero efficaci. Io dichiaro altamente che quelle dell'articolo 3 sono inefficaci.

Del resto però, avverto la Camera essere, a mio avviso, cosa poco conseguente il voler vincolare il ministro a certe norme per la valutazione della rendita, ed il lasciarlo poi affatto libero (ed il deputato Mancini stesso proponeva che lo si lasciasse), il lasciarlo affatto libero nella determinazione del saggio dell'interesse che deve servire per conteggiare dalla rendita il valore capitale. Un leggiero cambiamento di quel saggio metterebbe sempre in misura il ministro di alterare d'assai e come meglio gli piacesse il valore capitale.

SELLA, ministro per le finanze. Abitualmente, quando si procede alla vendita di uno stabile, per formarsi un'idea del prezzo, se ne fa una perizia regolare; perizia, la quale riesce assai lunga e costosa. Quindi è che, se si vogliono mettere questi beni in vendita senza l'intervento di una perizia formale, regolare, senza una misura geometrica, che in molti luoghi manca o non è che cominciata, in tal caso se ne potrebbe omettere ogni cento nella legge.

Ma il Ministero e la Commissione si sono preoccupati di questo argomento, imperocchè in molti luoghi bisognerebbe cominciare quasi un catasto, bisognerebbe fare una spesa molto grave, molto considerevole; e non solamente verrebbe la vendita dei beni rimandata ad epoca molto lontana, ma importerebbe una spesa che in molti luoghi metterebbe l'amministrazione in forse, se per avventura la somma che essa ricaverà per la vendita di questi beni venga a pagare le spese che ella deve fare per procedere ad una perizia formale e regolare, onde la necessità di accennare qualche norma in questa legge.

Io pregherei quindi l'onorevole Colombani a non insistere sulla questione pregiudiziale intorno a questo ed a parecchi altri articoli proposti dalla Commissione; imperocchè, se per quello che riguardava il precedente articolo sembrava ovvio, dacchè si dice come certo la